



Statuto

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 17 maggio 2015, aggiornato dal Consiglio di amministrazione in data 26 settembre 2018 , in data 22 dicembre 2021 e in data 4 aprile 2022

STATUTO

Con atti pubblici 9 aprile e 13 luglio 1881 rogati Poccetti, omologati con Decreto Reale 20 luglio 1881, venne costituita la **Banca Mutua Popolare di Cortona**, che di poi assunse la denominazione: BANCA POPOLARE DI CORTONA.

Lo Statuto originario – coordinato con le disposizioni del Codice di Commercio dell'anno 1881 nell'Assemblea del 25 febbraio 1883 e omologato dal Regio Tribunale di Arezzo con decreto 30 marzo 1883, - è stato sostituito dal nuovo Statuto il quale, autorizzato dall' Ispettorato per la Difesa del Risparmio e l' esercizio del Credito, approvato con deliberazione dell'Assemblea Generale Straordinaria del 2 marzo 1941 ed omologato con Decreto del Regio Tribunale di Arezzo in data 7 luglio 1941, è stato depositato e trascritto il 21 luglio 1941 ai numeri: 9485 del Registro d'ordine, e 3-2 del Registro Società.

L'Assemblea Straordinaria del 27 marzo 1949 ha approvato un nuovo Statuto omologato dal Tribunale di Arezzo il 6 settembre 1949 e trascritto nel Registro d'ordine n. 11739 fascicolo 339 Registro Società n. 2; tale Statuto è stato parzialmente modificato nell'Assemblea Straordinaria del 4 aprile 1954 e omologato dal Tribunale di Arezzo il 15 giugno 1954, trascritto nel Registro d'ordine n. 13721, fascicolo 270 registro delle Società n. 2.

L'Assemblea Straordinaria del 29 maggio 1975 ha approvato un nuovo Statuto omologato dal Tribunale di Arezzo il 18 luglio 1975 e trascritto nel Registro d'ordine n. 45516 e al n.2 del Registro delle Società, Volume 101, Fascicolo 1837.

L'Assemblea Straordinaria del 23 aprile 1989 ha approvato un nuovo Statuto omologato dal Tribunale di Arezzo il 13 settembre 1989 e trascritto nel Registro d'ordine n. 6604 e al n.2 del Registro delle Società. L'Assemblea Straordinaria dell'11 febbraio 1996 ha approvato un nuovo Statuto omologato dal Tribunale di Arezzo il 26 aprile 1996 e depositato in data 9 maggio 1996 presso la C.C.I.A.A. di Arezzo e al n. 2 del Registro delle Società; tale statuto è stato parzialmente modificato nell'Assemblea Straordinaria dell'11 novembre 2001 e depositato presso il Registro delle Imprese di Arezzo in data 27 dicembre 2001.

L'Assemblea Straordinaria del 1° maggio 2005 ha approvato un nuovo Statuto, anche a seguito dell'entrata in vigore delle modifiche al diritto societario; l'atto è stato depositato in data 9 giugno 2005 presso la C.C.I.A.A. di Arezzo.

L'Assemblea Straordinaria del 28 giugno 2009 ha approvato un nuovo Statuto, anche a seguito delle Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche del 4 marzo 2008; l'atto è stato depositato in data 27 luglio 2009 presso la C.C.I.A.A. di Arezzo.

L'Assemblea Straordinaria del 17 maggio 2015 ha approvato un nuovo Statuto, apportando modifiche esplicitamente richieste da Disposizioni comunitarie, nazionali e o di Vigilanza, di mera manutenzione finalizzate anche ad una migliore comprensione del testo, ritenute opportune in quanto suggerite dalla esigenza di adottare soluzioni organizzative più efficienti; l'atto è stato depositato presso la C.C.I.A.A. di Arezzo in data 15 giugno 2015.

Il Consiglio di amministrazione ha recepito nell'Adunanza del 26 settembre 2018 talune modifiche statutarie, ai sensi dell'articolo 2365, secondo comma, codice civile e dell'articolo 39, ultimo comma dello statuto, deliberate nell'Adunanza dell'11 aprile 2018 per rendere l'articolato coerente con le disposizioni dettate all'art. 150-bis del T.U.B., comma n. 2; il nuovo testo dello statuto è stato depositato presso la C.C.I.A.A. di Arezzo in data 8 ottobre 2018.

Il Consiglio di amministrazione ha quindi, nell'Adunanza del 22 dicembre 2021, recepito talune modifiche statutarie, ai sensi dell'articolo 2365, secondo comma, codice civile e dell'articolo 39, ultimo comma dello statuto, deliberate nell'Adunanza del 29 settembre 2021 per rendere l'articolato coerente con le modifiche introdotte al Testo Unico Bancario dalla Legge 23 luglio 2021 n. 106; il nuovo testo dello statuto è stato depositato presso la C.C.I.A.A. di Arezzo-Siena in data 28 dicembre 2021.

Infine il Consiglio di amministrazione, nell'Adunanza del 4 aprile 2022, ha recepito talune modifiche statutarie, ai sensi dell'articolo 2365, secondo comma, codice civile e dell'articolo 39, ultimo comma dello statuto, deliberate nell'Adunanza del 27 gennaio 2022 per rendere l'articolato coerente con la nuova disciplina (35° aggiornamento della Circolare Banca d'Italia n. 285/2013) in materia di governo societario relativamente ai requisiti degli esponenti aziendali e al rispetto della quota di genere nella composizione degli Organi sociali; il nuovo testo dello statuto è stato depositato presso la C.C.I.A.A. di Arezzo-Siena in data 7 aprile 2022.

TITOLO I

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SCOPO, DURATA E SEDE DELLA SOCIETA'

Art. 1

Costituzione e Denominazione della Società

La Società Cooperativa costituita in Cortona con atti 9 Aprile e 13 Luglio 1881 rogati Poccetti, autorizzata con Decreto Reale 20 Agosto 1881, assume, a norma delle vigenti disposizioni di Legge, la forma di Società Cooperativa e la denominazione di "BANCA POPOLARE DI CORTONA Società Cooperativa per azioni".

La Società è retta dalle disposizioni di Legge e dalle norme del presente Statuto.

Art. 2

Oggetto sociale

La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, nelle sue varie forme, tanto nei confronti dei propri soci quanto dei non soci, ispirandosi ai principi del Credito Popolare. A tal fine la Società presta speciale attenzione al territorio, ove è presente tramite la propria rete distributiva, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese ed a quelle cooperative. In aderenza alle proprie finalità istituzionali la Società accorda ai clienti soci agevolazioni in ordine alla fruizione di specifici servizi.

La Società può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra attività strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

Nella concessione di fido la Società, a parità di condizioni, dà preferenza ai Soci ed alle operazioni di più modesto importo, con esclusione di ogni operazione di mera speculazione.

Art. 3

Durata della Società

La durata della Società è fissata fino al 20 Agosto 2061, con facoltà di altre proroghe.

Art. 4

Sede

La Società ha sede legale, amministrativa e Direzione generale nel Comune di Cortona all'indirizzo fissato dal Consiglio di amministrazione.

Con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, può istituire, trasferire e sopprimere dipendenze e rappresentanze di ogni ordine e grado in Italia e all'estero.

TITOLO II

PATRIMONIO SOCIALE, SOCI E AZIONI

Art. 5

Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito:

- dal capitale sociale;
- dalla riserva legale;
- dalla riserva sovrapprezzo azioni;
- da ogni altra riserva costituita con utili netti d'esercizio o in applicazione dei principi contabili internazionali, nonché da ogni altra riserva prevista dalla vigente disciplina.

Art. 6

Capitale sociale

Il capitale sociale è variabile ed è rappresentato dalle azioni emesse del valore nominale di Euro 3,00 (euro tre) cadauna. Le azioni possono essere emesse illimitatamente.

Le azioni sono nominative ed indivisibili e non sono consentite cointestazioni, salva l'ipotesi di cui all'art. 12.

Art. 7

Valore di emissione e di rimborso delle azioni

Su proposta degli Amministratori, sentito il Collegio sindacale, l'Assemblea dei soci determina annualmente, in sede di approvazione del bilancio, il valore di emissione e di rimborso delle azioni per i casi di scioglimento del rapporto sociale che si verificano nel corso dell'esercizio, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato.

Il rimborso è deliberato dal Consiglio di amministrazione, sentito il Collegio sindacale, avendo riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della Società e nei limiti ed alle condizioni previsti dalla normativa primaria e regolamentare applicabile.

Il Consiglio di amministrazione può, con apposita delibera, predeterminare per ciascun esercizio, tenendo conto dell'interesse sociale, il numero delle azioni che potranno essere emesse e le modalità della loro emissione, anche con riguardo al numero delle azioni sottoscrivibili da ciascun nuovo socio.

Art. 8

Formalità per l'ammissione a Socio

Possono essere ammesse a socio le persone fisiche, con esclusione di quelle che si trovino nelle condizioni previste dal successivo art. 9, comma 4.

Possono inoltre far parte della Società le persone giuridiche, le società di ogni tipo, i consorzi, le associazioni ed altri enti, purché non esercitino attività finanziaria o fiduciaria; essi debbono designare per iscritto la persona fisica autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla Società, finché non sia stata ad essa regolarmente notificata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I rappresentanti legali dei soci esercitano tutti i diritti sociali spettanti ai loro rappresentati, ma non sono eleggibili, in tale veste, alle cariche sociali.

Ai fini dell'ammissione nella Società è inoltre necessario che l'aspirante Socio abbia uno sperimentato rapporto di clientela in atto con la Società stessa; ovvero che sia favorevolmente conosciuto nelle aree in cui la Società è attiva attraverso la rete dei propri sportelli.

Chi intende diventare socio deve presentare al Consiglio di amministrazione una domanda scritta contenente, oltre all'indicazione del numero di azioni richieste in sottoscrizione o acquistate, le generalità, il domicilio ed ogni altra informazione e/o dichiarazione dovute per legge o per statuto o richieste dalla Società in via generale.

Ai fini dell'ammissione a Socio è richiesta, unitamente alla domanda di ammissione, la presentazione della certificazione attestante la titolarità o la domanda di sottoscrizione di almeno 100 Azioni.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 12, sino a quando non abbia richiesto e ottenuto l'ammissione a Socio, il cessionario di azioni può esercitare i soli diritti aventi contenuto patrimoniale.

La cessione da parte del Socio dell'intera partecipazione così come la cessione che riduca il possesso azionario al di sotto del limite di cui al precedente comma 6, comunque rilevata dalla Società, comporta la perdita della qualità di Socio. La Società provvede a darne tempestiva comunicazione all'interessato.

Art. 9

Gradimento all'ammissione a Socio - Cause di inammissibilità a Socio

Il Consiglio di amministrazione decide sull'accoglimento o sul rigetto della domanda di ammissione a socio. In caso di rigetto provvede con delibera motivata, avuto riguardo all'interesse della società, allo spirito della forma cooperativa e alle previsioni statutarie.

La deliberazione di ammissione deve essere annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci e comunicata all'interessato. La domanda di ammissione a socio si intende comunque accolta qualora non venga comunicata al domicilio del richiedente una determinazione contraria entro sessanta giorni dal momento in cui la domanda è pervenuta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Società.

L'eventuale rifiuto di ammissione può essere sottoposto dall'interessato, a pena di decadenza nel termine di trenta giorni dal ricevimento della notizia, all'esame del Collegio dei probiviri che decide entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Il Consiglio di amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione su motivata richiesta del Collegio dei probiviri, costituito ai sensi del comma 3 dell'art. 49, e la sua decisione non è appellabile.

Non possono far parte della Società gli interdetti, gli inabilitati, i falliti che non abbiano ottenuto sentenza di riabilitazione e coloro che abbiano riportato condanne a pene che comportino interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art. 10

Acquisto della qualità di socio

La qualità di Socio si acquista dopo l'iscrizione nel libro Soci, adempite le formalità prescritte.

Art. 11

Esclusione del Socio

I Soci che vengono a trovarsi in uno dei casi previsti dall'art. 9, comma 4, sono esclusi dalla Società, previo accertamento da parte del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può escludere dalla Società:

- a) coloro che abbiano costretto la Società ad atti giudiziari per l'adempimento delle obbligazioni contratte;
- b) coloro che si siano resi responsabili di atti dannosi per l'interesse e il prestigio della Società;
- c) coloro che si trovino nelle situazioni previste dall'art. 2533 c.c..

Il provvedimento di esclusione, assunto ai sensi dei commi precedenti, è immediatamente efficace e deve essere comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre op-

posizione al tribunale, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione.

Il socio escluso può altresì ricorrere al Collegio dei probiviri entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, restando convenzionalmente esclusa la possibilità di sospensione del provvedimento impugnato. Il Collegio dei probiviri si pronuncia entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso.

Al socio escluso, salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 2-ter del D.lgs. 1° settembre 1993 n. 385, compete il rimborso delle azioni in conformità all'art. 7, comma 1.

Nel caso di inadempienza grave del socio alle proprie obbligazioni verso la Società, il Consiglio di amministrazione, senza pregiudizio di ogni altra azione che spetti alla Società e senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora e di formalità giudiziarie, può escluderlo e portare in compensazione dei propri crediti, anche ai sensi dell'art. 1252 c.c. e con effetto nei confronti dei terzi, il debito verso il socio stesso per il controvalore delle azioni determinato - in deroga all'art. 2535 c.c. - ai sensi dell'art. 7.

Ove lo ritenga opportuno, la Società nella stessa ipotesi può, in luogo del rimborso e annullamento delle azioni, procedere all'acquisto delle azioni del socio debitore al prezzo stabilito secondo le modalità previste nel comma precedente.

Art. 12

Morte del socio

In caso di morte del Socio gli eredi subentrano nella partecipazione del socio deceduto.

Gli eredi hanno diritto di presentare domanda di ammissione a socio, qualunque sia il numero delle azioni avute in successione anche in deroga a quanto stabilito dal precedente art. 8 comma 6 o, se privi dei requisiti, domanda di accertamento dell'insussistenza degli stessi. In mancanza, ovvero fino al momento del rigetto della domanda di ammissione a socio o all'accertamento dell'insussistenza dei requisiti, gli eredi possono esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute, fermo restando quanto previsto dall'art. 30, comma 2, del D.lgs. 1° settembre 1993 n. 385.

Gli eredi ai quali il Consiglio di Amministrazione abbia rifiutato l'ammissione a socio o nei confronti dei quali abbia accertato l'insussistenza dei requisiti di ammissione hanno diritto al rimborso delle azioni, salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 2-ter, del D.lgs. 1° settembre 1993 n. 385. Il valore di rimborso delle azioni è determinato secondo quanto disposto

dall'art. 7, comma 1.

Qualora subentri una pluralità di eredi e le azioni non siano divisibili o comunque non si formi l'accordo fra loro per la divisione, gli stessi sono obbligati a nominare uno di essi rappresentante comune per l'esercizio dei diritti.

Art. 13

Recesso del Socio

Il recesso è ammesso nei soli casi consentiti dalla Legge, con le modalità e gli effetti da essa previsti. Per il rimborso delle azioni al Socio receduto, salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 2-ter del D.lgs. 1° settembre 1993 n. 385, si applicano le disposizioni dell'art. 7, comma 1.

Art. 14

Annullamento delle azioni

In ogni ipotesi di rimborso delle azioni, si fa luogo ad annullamento delle stesse.

L'importo spettante a titolo di rimborso è posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero e si prescrive nei termini previsti dalla legge.

Art. 15

Acquisto delle proprie azioni

Il Consiglio di amministrazione, nel rispetto della normativa primaria e regolamentare applicabile, può disporre l'acquisto di proprie azioni nei limiti della riserva di cui al successivo art. 54.

Il valore nominale delle azioni acquistate viene prudenzialmente contenuto nell'ammontare massimo del dieci per cento del capitale sociale.

Le azioni acquistate possono essere dal Consiglio ricollocate oppure annullate con delibera dell'Assemblea dei Soci.

Art. 16

Vincoli su azioni

Il pegno ed ogni altro vincolo producono effetto nei confronti della Società dal momento in cui sono annotati nel libro dei soci.

In caso di pegno e di usufrutto delle azioni, il diritto di voto in Assemblea resta comunque riservato al socio.

Art. 17

Limiti alla partecipazione azionaria

Nessuno, socio o non socio, può essere titolare direttamente o

indirettamente, di azioni per un valore nominale eccedente il limite di partecipazione al capitale sociale stabilito dalla legge.

La Società appena rileva il superamento di tale limite contesta al titolare del conto e all'intermediario la violazione del divieto. Le azioni eccedenti, per le quali non si procede all'iscrizione nel libro soci, devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso inutilmente tale termine, i diritti patrimoniali successivamente attribuiti alle stesse, fino alla data della loro alienazione vengono acquisiti dalla Società e destinati a scopi mutualistici.

Art. 18

Godimento delle azioni

I titolari di azioni che possono godere dei diritti patrimoniali partecipano per intero al dividendo deliberato dall'Assemblea per l'esercizio in corso, qualunque sia l'epoca dell'acquisto delle azioni; i sottoscrittori di nuove azioni devono però corrispondere alla Società gli interessi di conguaglio nella misura fissata dal Consiglio di amministrazione. Le azioni rimborsate non danno diritto al dividendo.

Per l'esercizio dei diritti patrimoniali, il titolare delle azioni si avvale dell'intermediario presso il quale esiste la posizione in azioni della società.

Il titolare di azioni si obbliga ad impartire all'intermediario le istruzioni necessarie allo scopo di eseguire il rapporto nel rispetto delle norme di legge e di statuto che disciplinano le banche popolari.

I dividendi non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili vengono acquisiti dalla Società e imputati alla riserva straordinaria.

TITOLO III

ORGANI SOCIALI

Art. 19

Organi Sociali

L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze, è demandato:

- a) all'Assemblea dei Soci;
- b) al Consiglio di amministrazione;
- c) al Presidente del Consiglio di amministrazione;
- d) al Collegio dei Sindaci;
- e) al Collegio dei Proviviri;
- f) alla Direzione Generale.

CAPO I

L'ASSEMBLEA

Art. 20

Assemblea dei Soci

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla Legge e al presente Statuto, obbligano tutti i Soci, anche se assenti o dissenzienti.

Art. 21

Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea dei soci è convocata nei modi e nei termini di legge dal Consiglio di amministrazione nel comune dove ha sede la Società o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché sia un comune ove è presente almeno una dipendenza della società.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il Consiglio di amministrazione inoltre convoca l'Assemblea senza ritardo quando ne è fatta domanda da almeno un decimo dei soci aventi diritto di intervenire all'Assemblea a quella data.

La domanda deve essere sottoscritta, con firma autenticata nei modi di legge o da dipendenti della Società a ciò delegati dal Consiglio di amministrazione, da tutti i soci richiedenti e indicare gli argomenti da trattarsi.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Art. 22

Competenze dell'Assemblea

L'assemblea ordinaria dei Soci:

- approva il bilancio e destina gli utili;
- nomina gli Amministratori e i Sindaci e provvede alla loro revoca;
- nomina i Provisori ai sensi dell'art. 48 dello Statuto;
- conferisce l'incarico, su proposta motivata del Collegio sindacale, alla Società di revisione cui è affidata la revisione legale dei conti e provvede alla sua revoca per giusta causa, sentito il Collegio sindacale;
- approva la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed alla Società di revisione incaricata della revisione legale dei conti;
- approva le politiche di remunerazione e incentivazione a fa-

vore di Amministratori, dipendenti e collaboratori, nonché i criteri per la determinazione del compenso da accordare al personale più rilevante, come definito dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente, in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;

- delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- approva il regolamento assembleare e il regolamento di cui all'art. 31, relativo al cumulo degli incarichi degli Amministratori;
- delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla Legge o dallo Statuto.

L'Assemblea straordinaria dei Soci delibera in merito alle modifiche dello Statuto sociale, salvo quanto disposto al successivo art. 39, quarto comma, nonché sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla Legge alla sua competenza.

Art. 23

Regolamento Assembleare

Il funzionamento dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è disciplinato oltre che dalle norme di legge e di statuto, da un regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria e valevole, fino a che non sia modificato o sostituito, per tutte quelle successive. Ciascuna Assemblea, peraltro, può deliberare di non prestare osservanza ad una o più norme del regolamento.

Nello stesso regolamento sono disciplinate le modalità di candidatura alle cariche sociali e le modalità di elezione da parte dell'Assemblea; a questo riguardo il Consiglio di amministrazione propone all'Assemblea dei Soci l'elenco dei candidati alle cariche sociali; i Soci hanno la possibilità di proporre altre candidature nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari vigenti, dallo Statuto e con le modalità previste dal citato regolamento.

Art. 24

Intervento in Assemblea e rappresentanza

Hanno diritto di intervenire alle assemblee ed esercitarvi il diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei Soci da almeno novanta giorni prima di quello fissato per l'assemblea di prima convocazione ed abbiano fatto pervenire presso la sede della Società, almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la prima convocazione, l'apposita comunicazione che l'intermediario incaricato della tenuta dei conti deve effettuare all'emittente; a detto obbligo di comunicazione non sono sog-

getti i soci che abbiano le proprie azioni iscritte in conto presso la Società.

La società, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, emette un biglietto di ammissione nominativo valevole per l'esercizio del diritto di voto.

Ogni Socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni di cui è titolare.

È ammessa la rappresentanza di un Socio da parte di un altro Socio che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società. Le deleghe, compilate con l'osservanza delle norme di legge e dei regolamenti disciplinanti lo svolgimento delle assemblee della Società, valgono tanto per la prima che per la seconda convocazione.

Ciascun socio può rappresentare sino a un massimo di dieci Soci, salvo il diverso numero minimo previsto dalla normativa.

Non è ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia, anche se munita di mandato generale. Le limitazioni anzi dette non si applicano ai casi di rappresentanza legale.

Il Consiglio di amministrazione può disporre l'attivazione di uno o più collegamenti a distanza con il luogo in cui si tiene l'Assemblea, che consentano ai Soci, che non intendano recarsi presso tale luogo per partecipare alla discussione, di seguire comunque i lavori assembleari ed esprimere al momento della votazione il proprio voto, a condizione che risulti garantita l'identificazione dei Soci stessi e che sia data comunicazione di tale facoltà nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Art. 25

Costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento in proprio o per rappresentanza legale o delega di almeno la metà dei Soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.

Salvo quanto previsto dall'art. 55 dello Statuto l'Assemblea straordinaria, anche per le deliberazioni previste dall'art. 2441, comma quinto, c.c., in prima convocazione è validamente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei Soci ed in seconda convocazione con l'intervento di almeno un quinto dei Soci medesimi.

Tuttavia anche in seconda convocazione è necessaria la presenza, in proprio o per delega, di almeno un quarto dei soci per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la

trasformazione, la fusione e la scissione della società e il trasferimento della sede sociale all'estero.

Art. 26

Presidenza delle Assemblee

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, nell'ordine, dal Vice-Presidente, dal Consigliere più anziano per età e in mancanza da persona designata dagli intervenuti.

L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina tra i Soci due o più scrutatori nonché un segretario.

Art. 27

Poteri del Presidente dell'Assemblea

Il Presidente ha pieni poteri per la direzione dell'Assemblea e, in particolare, per l'accertamento della regolarità delle deleghe ed in genere del diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea, per constatare se questa sia regolarmente costituita ed in numero valido per deliberare, per dirigere e regolare la discussione, e per proporre le modalità delle votazioni, proclamandone i risultati.

Art. 28

Deliberazione delle Assemblee e loro validità

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti; a parità dei voti la proposta si intende respinta. La nomina alle cariche sociali avviene a maggioranza relativa, salvo che essa non sia effettuata per acclamazione.

Le votazioni in Assemblea hanno luogo in modo palese, ma per la nomina alle cariche sociali si procede a scrutinio segreto, salvo che l'Assemblea, su proposta del Presidente, consenta di procedere con voto palese. In caso di votazione a scrutinio segreto, i Soci che lo richiedano hanno diritto di far risultare dal verbale in maniera palese l'esito della loro votazione o eventualmente la loro astensione.

Nella nomina alle cariche sociali, in caso di parità di voti, si intende eletto il più anziano di età.

Art. 29

Proroga dell'Assemblea

Qualora in una tornata non si esaurisca l'ordine del giorno, l'Assemblea può essere prorogata dal Presidente non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso.

Nella seconda tornata l'Assemblea si costituisce e delibera con

le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui si effettua la continuazione.

Art. 30

Verbale delle assemblee

Le deliberazioni dell'Assemblea saranno fatte risultare da apposito verbale che, iscritto in apposito libro, verrà firmato dal Presidente, dal Segretario o dal Notaio e dagli scrutatori.

Questo libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal segretario, faranno prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

CAPO II

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 31

Composizione del Consiglio di amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da sette membri eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare e di vigilanza, pro tempore vigente, nonché dei requisiti indicati nei successivi commi.

Ai fini che precedono, sia le candidature presentate dal Consiglio che quelle eventualmente presentate da Soci a ciò legittimati devono essere idonee ad assicurare che nella composizione del Consiglio risultante dall'esito del voto sia rispettato l'equilibrio tra i generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare e di vigilanza, pro tempore vigente.

Almeno due Consiglieri devono essere non esecutivi. Ai consiglieri non esecutivi non possono essere attribuite deleghe né particolari incarichi e non possono essere coinvolti, nemmeno di fatto, nella gestione esecutiva della Società.

Almeno tre Consiglieri devono essere scelti tra i soggetti che siano espressione delle attività economiche prevalenti nel territorio in cui la Società opera; almeno altri tre Consiglieri devono essere scelti tra i soggetti che esercitano o abbiano esercitato attività professionale nel campo commerciale, giuridico, tecnico, soggetti che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali nella Pubblica Amministrazione, banche e altre istituzioni finanziarie, soggetti che ricoprano incarichi di docente a livello universitario.

Almeno due Consiglieri (che possono coincidere con quelli non esecutivi) debbono possedere i requisiti di indipendenza di cui

al comma successivo.

Ai fini della presente disposizione e fatte salve eventuali disposizioni normative e regolamentari più rigorose, sono considerati non indipendenti i Consiglieri che:

- abbiano avuto con la Società nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente, relazioni commerciali, creditizie o professionali significative, individuate secondo soglie e parametri determinati dall'assemblea con apposito regolamento;
- rivestano la carica di Amministratore esecutivo in un'altra società controllata dalla Società;
- siano Soci o amministratori o abbiano relazioni significative di affari con il soggetto incaricato della revisione legale della Società;
- siano coniugi, conviventi more-uxorio, stretti familiari, conviventi more-uxorio del genitore di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai punti precedenti.

Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un Amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che secondo il presente Statuto, nel rispetto della normativa vigente, devono possedere tale requisito.

Con apposito regolamento, approvato dall'Assemblea ordinaria, sono previsti limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti dagli Amministratori, che tengano conto della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni della società amministrata. Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare.

Il Consiglio, con apposito regolamento da adottarsi con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, determina ulteriori requisiti diretti a favorire un equilibrato avvicendamento nel tempo dei suoi componenti.

I componenti del Consiglio di amministrazione possono essere revocati dall'Assemblea in ogni momento, salvo il diritto al risarcimento del danno qualora la revoca avvenga senza giusta causa.

Art. 32

Cause di ineleggibilità e decadenza

Costituiscono causa di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di Consigliere l'essere legato alla Società da un rapporto continuativo di prestazione d'opera o di lavoro subordinato; l'essere componente di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di altre aziende che svolgono attività in concor-

renza con quella della Società o l'essere legato alle stesse da un rapporto continuativo di prestazione d'opera, salvo si tratti di società partecipate.

Art. 33

Durata cariche consiliari

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e si rinnovano ogni esercizio in ragione di due Amministratori, salvo il caso in cui il rinnovo sarà di tre Amministratori, in relazione alle rispettive scadenze.

Gli Amministratori scadono con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Nel caso di rinnovo totale del Consiglio di amministrazione le scadenze verranno stabilite mediante sorteggio rispettando la seguente durata delle cariche: tre Amministratori con durata un esercizio, due con durata due esercizi e due con durata tre esercizi.

Art. 34

Sostituzione degli Amministratori

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, garantendo il rispetto della normativa, anche regolamentare e di vigilanza, pro tempore vigente. Nella composizione del Consiglio risultante a seguito della cooptazione è rispettato l'equilibrio tra i generi almeno nella misura minima normativamente prevista.

Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea. Gli Amministratori eletti in sostituzione di quelli venuti a mancare ne assumono l'anzianità.

Nel caso di nomine contemporanee a posti di diversa durata, quelli di più lunga durata spettano agli eletti con maggior numero di voti, prevalendo, a parità di voti, l'anzianità di età.

Venendo a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve essere convocata l'Assemblea per la nomina dei nuovi Amministratori. Il Consiglio di amministrazione resta peraltro in carica fino a quando l'Assemblea, che deve essere convocata senza indugio, non deliberi in merito al suo rinnovo e sia intervenuta l'accettazione da parte della maggioranza dei nuovi Consiglieri.

Art. 35

Cariche Consiliari

Il Consiglio di amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, elegge tra i suoi membri il Presidente ed un Vice Presidente, che restano in carica fino al termine del loro mandato consiliare.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento; in caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, le funzioni sono assolte dal consigliere più anziano di carica, a meno che il Consiglio di amministrazione le attribuisca ad altro dei suoi membri.

Venendo meno nel corso dell'esercizio il Presidente o il Vice Presidente, il Consiglio completato per cooptazione ai sensi dell'art. 34 provvede alla sua nomina.

Il Consiglio di amministrazione può altresì eleggere annualmente tra i suoi membri un segretario o chiamare a tale ufficio il Direttore Generale o chi lo sostituisce.

Art. 36

Poteri del Presidente del Consiglio di amministrazione

Il Presidente del Consiglio di amministrazione promuove l'effettivo funzionamento del governo societario; si pone come interlocutore del Collegio sindacale e dei comitati interni; sovrintende alle relazioni esterne ed istituzionali.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché le informazioni e la documentazione relative alle materie iscritte all'o.d.g. vengano adeguatamente fornite a tutti i consiglieri con congruo anticipo; coordina inoltre i lavori del Consiglio, verificandone la regolarità della costituzione e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni.

Il Presidente assicura inoltre che:

- il processo di autovalutazione degli organi sociali sia svolto con efficacia, le modalità con cui esso è condotto siano coerenti rispetto al grado di complessità dei lavori del Consiglio, siano adottate le misure correttive previste per far fronte alle eventuali carenze riscontrate;
- la Società predisponga ed attui programmi di inserimento e piani di formazione dei componenti degli organi.

Art. 37

Compenso degli Amministratori

Agli Amministratori sono riconosciuti compensi nella misura stabilita annualmente dall'Assemblea dei soci, in linea con le previsioni normative e regolamentari in materia; il compenso degli amministratori non esecutivi può essere stabilito solo in misura

fissa.

Il Consiglio di amministrazione determina criteri e modalità di ripartizione di tali compensi fra i propri componenti.

Il Consiglio di amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, stabilisce la remunerazione degli Amministratori che ricoprono cariche particolari previste dallo Statuto, in coerenza con la politica deliberata dall'Assemblea.

Agli Amministratori sono altresì riconosciute medaglie di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio nella misura stabilita dall'Assemblea dei Soci.

Gli Amministratori hanno altresì diritto al rimborso delle eventuali spese sostenute per l'espletamento del mandato.

Art. 38

Adunanza del Consiglio

Il Consiglio di amministrazione è convocato ordinariamente almeno una volta al mese e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure su richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso. Può essere convocato anche dal Collegio sindacale previa comunicazione al Presidente del Consiglio di amministrazione.

La convocazione è effettuata dal Presidente con avviso contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, da trasmettere al domicilio od indirizzo comunicato da ciascun amministratore e sindaco, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, anche via telefax, posta elettronica ovvero qualunque altro mezzo telematico che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, salvo i casi d'urgenza per i quali la convocazione è effettuata, con avviso da trasmettere con telefax, posta elettronica o altro mezzo di comunicazione urgente, almeno ventiquattro ore prima della riunione.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente e sono valide quando intervenga la maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 39

Attribuzioni del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli che la legge riserva esclusivamente all'Assemblea.

Gli Amministratori sono tenuti a riferire al Consiglio e al Collegio sindacale ogni interesse di cui siano eventualmente portatori, per conto proprio o di terzi, in relazione a una determinata operazione della società precisandone la natura, i termini,

l'origine e la portata.

Oltre alle attribuzioni non delegabili per legge o per disposizioni di vigilanza regolamentare, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione le decisioni concernenti:

- la definizione dell'assetto complessivo di governo e l'approvazione dell'assetto organizzativo e di governo societario della banca, la verifica della sua corretta attuazione e la tempestiva promozione delle misure correttive a fronte di eventuali lacune o inadeguatezze, garantendo la chiara distinzione di compiti e funzioni nonché la prevenzione dei conflitti di interesse;
- l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i Soci;
- l'indirizzo generale nonché le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari della Società e la loro modifica;
- la valutazione del generale andamento della gestione;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni;
- l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione (reporting);
- l'acquisto di azioni proprie, a valere sulle disponibilità dell'apposito fondo;
- l'approvazione e la verifica periodica, con cadenza almeno annuale, della struttura organizzativa;
- la definizione del sistema dei flussi informativi e la verifica nel continuo della sua adeguatezza, completezza e tempestività;
- la valutazione della coerenza del sistema di remunerazione ed incentivazione con le strategie di lungo periodo della Società, assicurando che il sistema sia tale da non accrescere i rischi aziendali;
- la predisposizione del documento sulle politiche di remunerazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- l'informativa adeguata sull'attuazione delle politiche di remunerazione da fornire all'assemblea;
- la nomina e la revoca, previo parere del Collegio sindacale, dei responsabili delle Funzioni Aziendali di Controllo come definite dalle disposizioni regolamentari emanate da Banca d'Italia;
- la indicazione di quali Amministratori, oltre quelli indicati nel presente statuto, hanno la rappresentanza della società;
- la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;
- le politiche di governo dei rischi e il processo di gestione del rischio, nonché la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni e dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e

contabile;

la nomina, la revoca e la determinazione del trattamento economico del Direttore Generale e degli altri componenti la Direzione Generale;

l'acquisto, l'alienazione e la permuta di immobili e diritti immobiliari, nonché la costruzione di unità immobiliari;

l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni;

il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio comunale;

l'istituzione ed ordinamento, anche ai fini dell'articolazione della facoltà di firma, in Italia e all'estero, di sedi secondarie, succursali e rappresentanze nonché il loro trasferimento e soppressione;

l'eventuale costituzione di comitati con funzioni consultive, determinandone i compiti ed approvandone il regolamento.

Sono attribuite al Consiglio di amministrazione la competenza ad assumere le deliberazioni concernenti l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative e la competenza esclusiva ad assumere le deliberazioni concernenti le fusioni nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505 bis cod. civ..

Art. 40

Deleghe di poteri

In materia di erogazione del credito e di gestione corrente, poteri deliberativi possono essere delegati al Direttore Generale, ad altri componenti della Direzione Generale, a dipendenti investiti di particolari funzioni e ai preposti alle succursali, entro predeterminati limiti di importo graduati sulla base delle funzioni e del grado ricoperto.

Le decisioni assunte dagli altri titolari di deleghe devono essere portate a conoscenza, anche per importi globali, del Consiglio di amministrazione, nella loro prima adunanza successiva.

Nei casi di urgenza, il Presidente può assumere, su proposta vincolante degli organi esecutivi, i provvedimenti riguardanti le materie sopra riportate di competenza del Consiglio di amministrazione. Delle decisioni così assunte deve essere data comunicazione al Consiglio in occasione della prima adunanza successiva.

Art. 41

Deliberazioni del Consiglio

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a votazione palese.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Art. 42

Verbali del Consiglio

Delle adunanze e deliberazioni del Consiglio deve essere redatto verbale da iscriversi nel relativo libro e da sottoscrivere dal Presidente e dal Segretario.

I verbali delle riunioni illustrano in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse.

Questo libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal Segretario, faranno prova della adunanza e delle deliberazioni del Consiglio.

CAPO III

IL COLLEGIO SINDACALE

Art. 43

Collegio sindacale

L'Assemblea ordinaria nomina tre sindaci effettivi e due supplenti, fra i Soci in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare e di vigilanza, pro tempore vigente; designa il Presidente del Collegio sindacale e fissa l'emolumento annuale dei sindaci valido per l'intero periodo di durata del loro mandato.

Ai fini che precedono, sia le candidature presentate dal Consiglio di amministrazione che quelle eventualmente presentate da Soci a ciò legittimati devono essere idonee ad assicurare che nella composizione del Collegio sindacale risultante dall'esito del voto sia rispettato l'equilibrio tra i generi almeno nella misura minima prevista dalla normativa, anche regolamentare e di vigilanza, pro tempore vigente.

Costituisce causa di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di componente il Collegio sindacale l'essere membro di organi amministrativi o di controllo di altre banche o aziende che svolgano attività in concorrenza con quella della Società, salvo si tratti di organismi di Categoria.

I componenti del Collegio sindacale non possono comunque assumere cariche diverse da quelle di controllo presso altre società partecipate di rilievo strategico.

I Sindaci non possono, inoltre, assumere incarichi di amministrazione e controllo presso società ed enti in numero superiore a quello stabilito dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

I Sindaci possono essere revocati con deliberazione dell'Assemblea ordinaria solo in presenza di una giusta causa:

la deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

Oltre all'emolumento spetta ai membri effettivi del Collegio sindacale il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle loro funzioni.

Art. 44

Durata in carica e sostituzione dei Sindaci

I Sindaci restano in carica per tre esercizi, scadono con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è ricostituito.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti secondo quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare e di vigilanza, pro tempore vigente ed assicurando che nella composizione del Collegio sindacale risultante dopo la sostituzione, sia rispettato l'equilibrio tra i generi almeno nella misura minima normativamente prescritta.

Se viene a mancare il Presidente del Collegio sindacale, fino alla prossima Assemblea ne esercita le funzioni il più anziano di età dei Sindaci effettivi nominati dall'Assemblea.

Art. 45

Compiti e poteri del Collegio sindacale

Il Collegio sindacale vigila:

- a) sull'osservanza della legge, dei regolamenti e dello Statuto;
- b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- c) sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento;
- d) sull'adeguatezza e funzionalità del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi;
- e) su ogni altro atto o fatto previsto dalla legge.

Il Collegio sindacale accerta, in particolare, l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compresa la Società di revisione incaricata della revisione legale, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi. A tal fine il Collegio sindacale e la Società di revisione si scambiano senza indugio i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

Il Collegio sindacale esprime parere in ordine alle decisioni concernenti la nomina e la revoca dei responsabili delle Funzioni Aziendali di Controllo, nonché su ogni decisione inerente la definizione degli elementi essenziali del sistema dei controlli

interni.

Il Collegio sindacale vigila altresì sull'osservanza delle regole adottate dalla Società per assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e ne riferisce nella relazione annuale all'Assemblea.

I Sindaci possono avvalersi, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno nonché procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

I sindaci devono assistere alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione.

Il Collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia circa tutti i fatti o gli atti, di cui venga a conoscenza, che possano costituire una irregolarità nella gestione della banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

Fermo restando l'obbligo di cui al precedente comma, il Collegio sindacale segnala al Consiglio di amministrazione le carenze ed irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

I Sindaci riferiscono, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili eventualmente rilevati; relazionano altresì sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

I verbali e gli atti del Collegio sindacale debbono essere firmati da tutti gli intervenuti.

Art. 46

Funzionamento del Collegio sindacale

Il Collegio, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica.

Il Presidente del Collegio sindacale provvede affinché ai sindaci sia trasmessa con congruo anticipo adeguata documentazione a supporto delle deliberazioni o una prima informativa sulle materie che verranno discusse.

Il Collegio è regolarmente costituito con la maggioranza dei

Sindaci; le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti.

Art. 47

Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti della società è esercitata da una società di revisione legale, secondo le disposizioni di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti, su incarico conferito dall'Assemblea dei Soci, su proposta motivata del Collegio sindacale.

La società di revisione è soggetta all'obbligo di informazione alla Banca d'Italia secondo le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

CAPO IV

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 48

Collegio dei Probiviri

L'Assemblea ordinaria nomina fra i soci tre probiviri effettivi e due supplenti.

Essi durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese.

Il Collegio elegge nel suo seno un Presidente che provvede alla convocazione di esso, quando occorra, e ne dirige i lavori.

I supplenti sostituiscono, in ordine di età e fino alla prossima Assemblea, il membro effettivo che venga comunque a mancare nonché, di volta in volta, quello che non possa prendere parte alle decisioni per ragioni di parentela, di affinità o di legittimo impedimento.

Art. 49

Competenza del Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è un organo interno della Società ed ha la funzione di perseguire la bonaria composizione delle liti che dovessero insorgere tra socio e società.

Il Collegio dei Probiviri regola lo svolgimento della propria attività nel modo che ritiene opportuno senza vincolo di formalità procedurali.

Il Collegio, integrato di volta in volta con un rappresentante dell'aspirante socio, si esprime altresì entro 30 giorni dalla richiesta sui ricorsi di cui all'art. 9, comma terzo e all'art. 11, comma quinto del presente Statuto.

CAPO V

LA DIREZIONE GENERALE

Art. 50

Direzione Generale

La Direzione Generale è composta dal Direttore Generale e dagli altri componenti nominati dal Consiglio di amministrazione che ne determina le attribuzioni.

Le deliberazioni concernenti la nomina e la revoca dei componenti la Direzione Generale sono assunte dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 51

Funzioni del Direttore Generale

Il Direttore Generale, nei limiti dei poteri conferitigli e secondo gli indirizzi del Consiglio di amministrazione nell'esercizio della funzione di sovrintendenza, coordinamento esecutivo e controllo, provvede alla gestione di tutti gli affari correnti, esercita i poteri in materia di erogazione del credito, di spesa e operazioni finanziarie nei limiti assegnatigli, sovrintende all'organizzazione e al funzionamento delle reti e servizi, dà esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di amministrazione ed a quelle assunte in via d'urgenza a norma dell'art. 40.

Nell'espletamento delle sue funzioni, il Direttore Generale si avvale degli altri componenti la Direzione Generale. Riferisce al Consiglio di amministrazione.

Il Direttore Generale è il capo del personale e della struttura e propone assunzioni, promozioni e revoche.

Il Direttore Generale in relazione all'esercizio delle sue attribuzioni risponde al Consiglio di amministrazione.

Il Direttore Generale può avviare autonomamente tutte le azioni giudiziarie che appaiono opportune per assicurare il recupero dei crediti.

Il Direttore Generale formula proposte al Consiglio di Amministrazione sulle materie riservate alla sua competenza, previa informazione al Presidente, e prende parte, con voto consultivo, alle adunanze del Consiglio di amministrazione.

In caso di assenza o impedimento, il Direttore Generale è temporaneamente sostituito, in tutte le facoltà e funzioni che gli sono attribuite, dal componente la direzione che immediatamente lo segue per grado, e secondo l'anzianità nel grado medesimo; per il caso di assenza o impedimento anche di questi ultimi il Consiglio di amministrazione può delegare facoltà e funzioni ad

altri dipendenti.

TITOLO IV
RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

Art. 52

Poteri di firma

La rappresentanza della società nei confronti dei terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi di Cassazione e di revocazione, nonché la firma sociale libera competono al Presidente e, in caso di sua assenza od impedimento, anche temporanei, a chi lo sostituisce.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o impedimento del medesimo.

La rappresentanza della Società e la firma sociale libera possono inoltre essere conferite dal Consiglio di amministrazione a singoli Consiglieri per determinati atti o categorie di atti.

La firma sociale è altresì attribuita dal Consiglio al Direttore Generale, a dirigenti, funzionari e dipendenti della Società, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio.

Il Consiglio può inoltre, ove necessario, conferire mandati e procure anche ad estranei alla società per il compimento di determinati atti.

TITOLO V
BILANCIO E UTILE

Art. 53

Bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione procede alla formazione del bilancio, nonché della relazione sull'andamento della gestione sociale, in conformità alle prescrizioni di legge.

Nelle relazioni di cui agli artt. 2428 e 2429 c.c. gli Amministratori e i sindaci indicano specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 54

Ripartizione degli utili

L'utile netto risultante dal bilancio viene innanzi tutto desti-

nato:

- in misura non inferiore a quella stabilita dalla legge, alla riserva legale;
- il 20% alla riserva straordinaria.

Il residuo può essere ripartito fra i titolari di azioni che possono godere dei diritti patrimoniali nella misura che, su proposta del Consiglio, viene fissata dall'Assemblea, quale dividendo alle azioni.

L'eventuale residuo, pure su proposta del Consiglio di amministrazione, è destinato all'incremento della riserva straordinaria o alla costituzione o all'incremento di ulteriori riserve, compresa la riserva per l'acquisto o il rimborso di azioni della Società.

La Società destina ogni esercizio una somma fino al 10 % dell'utile netto dell'esercizio precedente a quello di riferimento, da determinare da parte dell'Assemblea e da devolvere, secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione, a scopi di beneficenza, assistenza e di pubblico interesse in favore dei territori serviti.

TITOLO VI SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 55

Scioglimento e norme di liquidazione

Lo scioglimento della Società, nel caso previsto dall'art. 2484 n. 6 codice civile, potrà aver luogo quando sia approvato da almeno tre quarti dei presenti, in una Assemblea straordinaria a tale scopo convocata, alla quale intervengano almeno due terzi dei Soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento della Società l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà i liquidatori in quanto non sia altrimenti disposto dalla Legge.